

N.2
GIUGNO
2017

A BUON
DIRITTO
Quaderni

MANICOMIO RELIGIOSO

*I richiedenti asilo cinesi
in Italia*



A BUON
DIRITTO
ONLUS

A Buon Diritto Onlus

Manicomio religioso

I richiedenti asilo cinesi in Italia

A cura di:

Valentina Brinis, Francesco Damiano Portoghese, Camilla Siliotti

Sommario

Nota introduttiva.....	5
Le domande di protezione internazionale per motivi religiosi	7
Le “chiese domestiche” in Cina.....	9
La preparazione alla Commissione	11
L'accoglienza e la presentazione della domanda d'asilo	13
Dinieghi e ricorsi	17
I ricorsi, nel dettaglio.....	19
Conclusioni	23
Allegati	25

Nota introduttiva

In un lunedì afoso di luglio del 2015 si presentano allo sportello legale di A Buon Diritto Onlus due giovani donne cinesi. Attendono educatamente il loro turno e, con fare timido, si rivolgono all'avvocato e all'operatore legale presenti quel giorno. In realtà tentano di farlo ma da subito si scontrano con una difficoltà non da poco: la lingua. Lo sportello di A Buon Diritto è operativo dal 2010 e conta sulla collaborazione a titolo volontario di quindici avvocati esperti in materia di immigrazione e, nello specifico, di asilo. Oltre a operatori legali con molta esperienza "sul campo". Ogni anno vengono ricevute centinaia di persone che provengono da paesi molto diversi tra loro, parlano lingue spesso sconosciute e si arrabattano con l'inglese o il francese. C'è anche chi, invece, di lingue ne parla più di dieci e si improvvisa come mediatore - meglio dire traduttore - con i propri connazionali. La realtà dello sportello è caotica, vivace, un laboratorio continuo dove si mettono in pratica nozioni già acquisite e se ne apprendono sempre di nuove. L'arrivo di due donne cinesi nel 2015 è stata un'assoluta novità, fino a quel momento l'Asia per noi era rappresentata dai pakistani, dagli afgani e dai bengalesi. Ecco perché quella visita ci ha trovate del tutto impreparate. Da subito lo strumento utilizzato fu *google traduttore* senza il quale sarebbe stato impossibile anche solo immaginare la loro richiesta. E le prime ad avere l'intuizione di adoperarlo sono state proprio loro, sintomo del fatto che a Roma non avevano molte alternative per comunicare. La sorpresa arrivò quando sullo schermo apparve in italiano la frase da loro digitata in cinese, che diceva letteralmente "chiediamo un manicomio religioso". La prima reazione fu di ilarità, era chiaro che le due donne non avessero bisogno di uno psichiatra, ma spesso ci troviamo ad affrontare vicende di persone con disagio psichico che necessitano di cure specialistiche e accoglienza specifica. Per questo motivo la parola "manicomio" ci aveva fatto sorridere e non sembrava del tutto fuori contesto. Ben presto ci apparve chiara la loro reale intenzione: stavano chiedendo protezione per motivi religiosi e probabilmente la parola era stata tradotta dal cinese in *asylum* e da qui in italiano in manicomio.

Quello fu l'inizio della nostra attività con i richiedenti asilo cinesi e nel report si trova il materiale da noi raccolto nel corso di questi due anni nelle città di Roma e Milano. Da novembre 2016, infatti, abbiamo cominciato a seguire per la preparazione al colloquio con la Commissione territoriale anche persone residenti a Milano.

I cinesi che risiedono nella provincia di Roma sono 19.973 e rappresentano il 3,8% della popolazione straniera¹. Si tratta di una delle comunità più numerose a livello nazionale: la quarta per numero di abitanti con 271.330 residenti (il 5,40% della popolazione straniera, secondo dati aggiornati a gennaio 2016)². Secondo i dati Istat, i cinesi si concentrano principalmente nelle province di Milano (35.746), Firenze (20.906), Roma (19.973) e Prato (18.893).

La popolazione cinese in Italia ha subito in questi decenni notevoli cambiamenti, ed è arrivata ad essere ben inserita sul nostro territorio. Le attività commerciali inaugurate negli ultimi anni sono indicative della vivacità imprenditoriale di questa comunità e del suo radicamento, visto che la maggior parte degli esercizi sono frequentati sia da cinesi che da italiani.

1 <http://www.tuttitalia.it/lazio/provincia-di-roma/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/>

2 <http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2016/>

Le domande di protezione internazionale per motivi religiosi

Dal 2015 si è registrato un fenomeno significativo, di cui si parla ancora poco ma che presenta numeri consistenti: cioè quello di chi emigra dalla Cina per chiedere protezione. Il *Global Trends* dell'UNHCR³ parla di una cifra quintuplicata negli ultimi cinque anni: 57.705 richiedenti asilo nel 2015 contro i 10.617 del 2010. E, nello stesso periodo, è aumentato anche il numero di cinesi a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato: dai 190.369 del 2011 ai 212.911 dell'anno scorso⁴ a livello mondiale.

I dati del Governo italiano del 2016 riportano un aumento delle domande del 143% rispetto al 2015 (356 nel 2015 contro le 871 del 2016)⁵ e del 326% tra il 2014 e il 2015 (84 nel 2014)⁶. I cinesi sono una delle nazionalità che ha registrato l'incremento percentuale più significativo tra i richiedenti asilo, nonostante in numeri assoluti siano ben distanti ad esempio da nigeriani (27.289 richieste presentate nel 2016) e pachistani (13.660 richieste presentate nel 2016), due tra le nazionalità col più alto numero di domande presentate. Da segnalare che nel *Quaderno statistico 1990 – 2016*⁷, realizzato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione, è nel 2015 che iniziano a comparire, in relazione al periodo di tempo esaminato, richiedenti protezione cinesi. Nel 2016 sono state 277 le risposte relative ad altrettante domande di protezione internazionale. Di queste, il 5% ha avuto come risultato l'ottenimento dello status di rifugiato⁸, corrispondente a 13 richiedenti. Il tasso di riconoscimento della protezione sussidiaria⁹ ammonta allo 0%, mentre il permesso di soggiorno per motivi umanitari¹⁰ è stato rilasciato a 14 persone, ovvero il 5% dei richiedenti. Infine l'88% delle domande (243 richiedenti) ha avuto una risposta negativa. Pertanto, nel 2016 solo un richiedente cinese su dieci ha ottenuto un permesso di soggiorno legato a una forma di protezione. Stando ai dati ministeriali del 2017, aggiornati al mese di marzo, i richiedenti cinesi in Italia sono 94 (29 a gennaio e 65 a febbraio), mentre a marzo non risulta una voce ad hoc ed è probabile che siano inseriti nelle voce residuale "altri"¹¹.

3 Lo United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR) è l'agenzia della Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, richiedenti asilo, apolidi e sfollati interni.

4 <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html>

5 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_dati_2015_2016_0.pdf

6 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_dati_2014_2015.pdf

7 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990-2016_.pdf

8 Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 si definisce rifugiato colui che <<temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese>>.

9 La protezione sussidiaria è garantita all'interno dell'Unione europea e ne beneficia chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ha <<fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno>>. Il grave danno si concretizza in: pena di morte o esecuzione; tortura o trattamenti inumani o degradanti; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

10 Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un istituto italiano. Consiste nel concedere ad un richiedente, a cui non è possibile riconoscere una forma di protezione internazionale, un permesso di soggiorno per motivi umanitari derivanti da obblighi a carattere internazionale o costituzionale.

11 http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/gennaio_2017_.pdf

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/febbraio_2017.pdf

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/marzo_2017.pdf

I numeri appena citati sono perfettamente in linea con il trend europeo del 2015 censito e pubblicato dall'EASO (*European asylum support office*), l'Agenzia Europea di sostegno all'asilo, secondo la quale ai richiedenti cinesi è concessa per lo più una protezione di tipo umanitario, secondo la legislazione interna di ciascuno Stato¹². Nel rapporto annuale 2015 dell'EASO, le autorità statali preposte al riconoscimento della protezione sono giunte a 3.140 esiti: 1.420 richiedenti cinesi hanno ottenuto lo status di rifugiato mentre 440 cittadini hanno ottenuto la protezione sussidiaria. Secondo la stessa EASO, la nazionalità cinese è una di quelle con il più basso tasso di riconoscimento, che ammonta al 7% in prima istanza. Infine, una forma di protezione umanitaria è stata concessa a 145 richiedenti, in un secondo o più alto grado di giudizio.

12 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EN_%20Annual%20Report%202015_1.pdf

Le “chiese domestiche” in Cina

Lo sportello legale di A Buon Diritto Onlus ha ricevuto dal 2015 nella propria sede romana molti cittadini cinesi che volevano informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di asilo e del ricorso avverso il parere negativo della Commissione territoriale. Per quanto riguarda la prima istanza, hanno dichiarato tutti di essere stati perseguitati in Cina per motivi di culto. Le storie narrate presentano molti tratti in comune: i fedeli appartengono a confessioni religiose di tipo “domestico”, svolgono un’attività di proselitismo e versano un contributo mensile alla congregazione per sostenere le spese del materiale prodotto. L’agente persecutorio è rappresentato dalla polizia che agirebbe per limitare l’azione di propaganda considerata come la causa di episodi di protesta o addirittura di insurrezione nei confronti del governo cinese.

Un rilievo particolare viene dato al momento della conversione al culto che assume un significato di rottura con il passato, mettendo in discussione tutte le certezze considerate valide fino a quel momento. Ecco alcuni esempi tratti dalle testimonianze raccolte: L. aveva bisogno di un cambiamento dopo aver interrotto bruscamente una relazione sentimentale; X. ha raccontato di essere stato ateo a lungo ma di essersi stufato di una vita che considerava vuota e piena di eccessi; Z. era caduta in depressione a causa della sua sterilità e dell’ostilità dei familiari per “il suo male”; W. ha rischiato per due volte di perdere la vita o riportare danni seri, rimanendo invece illeso, quasi miracolosamente; J. ha vissuto per anni in Giamaica sentendosi sempre estranea a quel contesto; infine X. un uomo che ha tentato di salvare, con le sue preghiere, la moglie da una malattia post-parto. Qui sono state riportate brevemente e sintetizzandoli al massimo solo alcune frasi relative all’episodio identificato da queste persone come il più importante della loro vita. O meglio, quello che ufficialmente sancisce la linea di demarcazione tra il prima e il dopo.

L’avvicinamento alla religione è quasi sempre avvenuto tramite amici o familiari, come ad esempio C. che ha seguito il culto del padre o L. che ha ascoltato il suggerimento della madre, guarita da una malattia, a suo dire, capitata per volontà divina. O sempre J., che in Giamaica ha incontrato due turisti cinesi che lo hanno invitato alla preghiera con loro. Queste testimonianze possono aiutare a capire come da una concezione materialista della realtà, quale quella che caratterizza il regime cinese, si manifesti una tendenza spirituale prima ignorata. Ed è proprio la tenacia con cui si persegue la “nuova strada” ad allarmare il Governo.

La Costituzione Cinese, all’art. 36, prevede il libero esercizio del culto. Questo dettame non sembra trovare sempre una reale applicazione, anche a causa della clausola generale dell’articolo stesso, nella quale si vieta di praticare quei culti che possono minare l’ordine pubblico, danneggiare la salute dei cittadini, interferire con il sistema educativo statale. Le cinque religioni più praticate in Cina sono il buddismo, il taoismo, l’islam, il cattolicesimo e il protestantesimo; tutti gli altri culti sono scarsamente tollerati, ed è stata stilata da parte delle autorità una lista di quattordici movimenti definiti malvagi e illegali, chiamati “evil cults”¹³: *the Shouters, Eastern Lightning* (noto anche come *Almighty God*), *Society of Disciples (Mentu Hui)*, *Full Scope Church*, *Spirit Sect*, *New Testament Church*, *Three Grades of Servants (or San Ban Pu Ren)*, *Association of Disciples*, *Lord God Sect*, *Established King Church*, *Unification Church*, *Family of Love*, and *South China Church*.

Tra questi, uno dei più noti è *Almighty God*¹⁴, fondato nel 1989 da Zhao Weishan. Si tratta di un movimento dai tratti poco chiari, che avrebbe anche uno scopo politico: la caduta del governo del partito comunista cinese, chiamato dagli adepti *Great Red Dragon*. Secondo la polizia cinese gli appartenenti a tale chiesa sarebbero dei violenti, come dimostrerebbe un celebre episodio accaduto nel 2014 e raccontato da quasi tutti i fedeli di *Almighty God* che hanno fatto richiesta d’asilo in Italia. Si tratta dell’omicidio particolarmente cruento di una donna, percossa fino alla morte, avvenuto all’interno di un *Mc Donald’s* nello *Shandong* a

13 <https://foreignpolicy.com/2014/06/06/chinese-state-media-warns-against-14-evil-cults>

14 www.holyspiritspeaks.org

opera, secondo il governo cinese, di alcuni fedeli di *Almighty God*¹⁵. I due responsabili dell'accaduto sono stati poi condannati a morte¹⁶. Tale evento ha segnato la storia di questa chiesa: già nei giorni immediatamente successivi all'omicidio sono stati diffusi da parte del governo cinese avvisi alla tv e sui giornali che invitavano i cittadini a denunciare i seguaci di tale culto, di cui è stata sancita pubblicamente l'illegalità. E, infatti, in quello stesso periodo sono aumentati gli arresti: si parla di 1.500 persone fermate e recluse nel giro di due anni anche se solo sospettate di appartenere a questa religione¹⁷.

Di conseguenza, come si apprende dal sito del Cesnur, «i membri sono invitati a dividere le congregazioni quando superano i cinquanta fedeli per non attirare l'attenzione sulle riunioni; tenere queste ultime comunque in "cellule" di non più di sette persone; non comunicare la propria identità neppure ai membri della stessa cellula cui vanno forniti un nome e un indirizzo falsi, ma solo al dirigente della cellula stessa; non rivelare di essere un membro della chiesa a nessuno, neppure ai familiari; non parlare mai della chiesa per telefono se non utilizzando una cabina telefonica. Queste precauzioni si spiegano con le persecuzioni cui la chiesa è soggetta in Cina da parte del regime, ma il fatto è che sono suggerite anche ai membri che vivono in occidente»¹⁸.

15 <http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28641008>

16 <https://www.nytimes.com/2014/10/12/world/asia/china-mcdonalds-religious-sect-killing.html?rref=collection%2Frimestopic%2FReligious%20Cults&r=0>

17 <http://www.refworld.org/docid/546492804.html>

18 <http://www.cesnur.com/la-chiesa-di-dio-onnipotente-folgore-da-orientale/>

La preparazione alla Commissione

Nel corso della nostra attività di preparazione dei richiedenti asilo per affrontare l'intervista presso la Commissione territoriale si sono rivolte a noi molte donne cinesi e un solo uomo, principalmente di età compresa tra i 25 e i 45 anni. Hanno tutti dichiarato di essere richiedenti asilo per motivi religiosi e di essere fuggiti dalla Cina per poter professare liberamente la propria fede. Molti di loro continuano questa attività anche in Italia, dove hanno ricreato dei gruppi di preghiera con persone aventi storie simili di persecuzioni e provenienti da varie regioni della Cina¹⁹. Questo fenomeno sta prendendo piede soprattutto a Roma, dove i fedeli si riuniscono all'interno di spazi concessi da alcune associazioni o dai centri di accoglienza.

19 <http://openmigration.org/analisi/lo-strano-caso-dei-richiedenti-asilo-cinesi-in-italia/>

Dall'articolo:

Chi ha lasciato il Paese, lo ha fatto per cercare lavoro, come spiega il sinologo esperto di immigrazione Daniele Cologna, tra i fondatori dell'agenzia di ricerche sociali Codici. Diverse sono anche le provenienze: "Gli immigrati cinesi in Italia storicamente provengono da tre regioni della Costa meridionale del Paese: Zhejiang, Fujan e Guandong (in rosso). In questo caso, invece, le persone che arrivano alla Casa della Carità dicono di arrivare anche da zone molto diverse". Ci sono città, come Pechino, Canton e Shanghai, così come regioni rurali come Sichuan, Anhui, Shanxi, Henan (in azzurro).



Raccontano che durante gli incontri continuano a leggere “la parola di Dio”, mentre di rado si confrontano sulle proprie esperienze passate. Questo avviene in particolare nei centri di accoglienza, dove la diffidenza verso i connazionali è molto forte per il timore di avere a che fare con spie che potrebbero denunciarli ad altri connazionali e, in ultimo, al governo cinese. Non si confrontano tra di loro né si confidano cercando un supporto emotivo. Lo dimostra il fatto che al momento del colloquio con noi soprattutto le richiedenti asilo queste sono apparse molto scosse e, in alcuni casi, era la prima volta che raccontavano della loro fuga dalla Cina e del viaggio verso l’Europa.

Proprio dalle loro parole abbiamo potuto ricostruire le modalità, molto simili tra tutti gli intervistati, con le quali affrontano questo percorso. Per prima cosa, l’organizzazione del viaggio avviene in totale autonomia rispetto a familiari, parenti e amici, per il timore di essere scoperti e di coinvolgerli. Ciò vale anche per le madri di famiglia che lasciano i figli, anche molto piccoli, per poter professare liberamente il loro credo. In una delle interviste da noi svolte una donna raccontava di aver lasciato il figlio di tredici anni e di essersi allontanata senza avvertirlo. Questo era per lei un motivo di grande tristezza, così come il fatto di non poterlo contattare per non mettere a rischio la propria incolumità e quella del bambino. Ma alla domanda «*non hai pensato di pentirti e di pregare in forma privata?*», lei ha risposto «*assolutamente no. Dio è più forte*». Con il termine pentimento ci si riferisce ad una sorta di “autocritica” che consiste, a detta di alcune intervistate, in un’autodenuncia alla polizia con la quale si dimostra di non voler ripetere i gesti contestati, come la preghiera collettiva e l’attività di proselitismo. Questa autocritica deve essere fatta da chiunque abbia compiuto un’azione che si discosti dalla normativa vigente e dal codice di comportamento comunemente accettato. E non riguarda solo i cittadini cinesi ma è prevista anche per gli stranieri presenti in Cina, come nel caso di un cittadino svedese che alla fine del 2015 è stato arrestato, mentre collaborava con una ONG, con l’accusa di voler destabilizzare l’ordine costituito.

Costui, solo dopo essere apparso in televisione e aver chiesto scusa al popolo cinese, confermando le accuse rivoltegli, è stato rilasciato ed espulso dal paese. L’autocritica è richiesta anche a coloro che commettono altri tipi di reati e, a seconda della gravità di questi reati, ha luogo in posti diversi: dagli studi televisivi ai commissariati di polizia locali o di livello superiore. Relativamente all’autocritica, C. e Y. hanno raccontato di non averla voluta eseguire e di essersi rifiutate di rinunciare al proprio credo. Y. ha anche aggiunto di essersi esposta pubblicamente per diffondere la parola di Dio e di aver per questo dovuto rinunciare al diploma di laurea che l’Università - su pressione del Governo - non rilascia a questi credenti.

Il viaggio viene pianificato mesi prima, non sempre attraverso la rete dei fedeli. Il visto e il passaporto sono rilasciati attraverso il pagamento oneroso di cifre che possono raggiungere anche i diecimila euro, spesso ad agenzie che si occupano di sbrigare questo tipo di pratiche. Poiché per il rilascio del visto viene richiesta un’ampia documentazione, che non sempre il richiedente riesce a procurarsi da solo, l’agenzia, che in molti casi si è rivelata essere di proprietà di amici di famiglia o comunque di persone conosciute, svolge un ruolo importante da tramite.

L'accoglienza e la presentazione della domanda d'asilo

Le risposte ottenute su alcuni punti approfonditi nel corso del colloquio - la presentazione della domanda di asilo e l'accoglienza - destano alcune perplessità. Infatti chi fugge, nella maggior parte dei casi, non ha un progetto migratorio definito. La destinazione viene scelta solamente nella fase finale della pianificazione del viaggio e di conseguenza non vengono raccolte preventivamente informazioni sul permesso di soggiorno né sul modo di mantenere uno status regolare una volta giunti nel paese d'arrivo.

Al tempo stesso, per quanto riguarda l'alloggio, chi è arrivato in Italia ha dichiarato di avere indirizzi e persone a cui rivolgersi, ovvero connazionali che offrono posti letto all'interno di appartamenti adibiti a dormitori, come per esempio succede molto spesso a Milano. A Roma invece la maggior parte delle persone di nazionalità cinese che si sono rivolte a noi vivono in un centro di accoglienza, anche fuori città, e non svolgono alcuna attività lavorativa. Ma non mancano i casi di cittadini cinesi che vivono in questi appartamenti-dormitori, collocati principalmente nel quartiere periferico di Tor Pignattara, e che pagano una cifra che varia tra i 10 e i 15 euro al giorno con la quale ottengono un pasto e una brandina. In un caso ci è stato riferito dell'affitto di un appartamento nello stesso quartiere, condiviso con altre donne cinesi. L'alloggio nei dormitori permette di entrare in contatto con quei cittadini cinesi che vivendo in quella città da più tempo la conoscono meglio e sono in grado di fornire indicazioni utili per la ricerca di un lavoro o per l'orientamento ai servizi. Si tratta della classica dinamica di "rete etnica", esistente per tutte le nazionalità, che è un importantissimo supporto nella prima fase di arrivo.

Alcune delle donne da noi intervistate hanno dichiarato di aver svolto, anche solo per un breve periodo, un lavoro a carattere subordinato, presso esercizi commerciali di connazionali. Nello specifico le mansioni di cameriera o di banconiera nei ristoranti cinesi del quartiere Esquilino, ma senza contratto per la mancanza di un permesso di soggiorno. Quest'ultimo passaggio apre a degli scenari non del tutto chiari: sul perché la domanda di asilo venga presentata in media tre mesi dopo l'arrivo a Fiumicino, cioè alla scadenza di un normale visto turistico, e sul perché, in secondo luogo, non venga avanzata contestualmente la richiesta di ospitalità in un centro di accoglienza.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la tempistica non è tanto diversa da quella riscontrata con altri richiedenti asilo che, in mancanza di un appuntamento alla IV sezione dell'Ufficio immigrazione della Questura di Roma, impiegano molto tempo per depositare la domanda. Nel caso dei cinesi però, ciò avviene perché non conoscono l'esistenza della protezione internazionale, in quanto non sembra essere un'informazione facilmente accessibile; questo è quanto è emerso dai colloqui con gli utenti del nostro sportello. Ciò succede ovviamente perché chi approda nei porti italiani segue la procedura dell'approccio *hotspot* e dunque, oltre al foto segnalamento e all'identificazione, riceve un'informativa legale da parte degli operatori sul sistema dell'asilo in Italia e in Europa; cosa che invece non avviene all'aeroporto, dove esiste la possibilità di formulare già al momento dell'arrivo l'istanza di protezione, ma non viene svolta l'informativa. Le domande relative al motivo del viaggio in Italia vengono effettuate per il rilascio del visto, in una fase precedente: pertanto, a chi arriva in possesso di un regolare visto non viene richiesta alcuna informazione riguardante la necessità di fare domanda di protezione.

Per quanto riguarda Roma, le richiedenti, nel 70% dei casi stando ai nostri intervistati, ricevono le informazioni sulla procedura della protezione internazionale per caso oppure tramite i gruppi di preghiera. E solo al momento del colloquio con gli operatori della nostra associazione alcune delle donne sono venute a conoscenza della possibilità di richiedere ospitalità in un centro di accoglienza, non avendone sentito parlare prima. Alcune di loro, inoltre, in una testimonianza da noi raccolta, hanno dichiarato di «*non avere problemi economici riguardo la spesa dell'affitto*» e di «*non voler pesare sullo Stato italiano*».

Dal 2015 anche Milano è stata interessata da un significativo aumento di arrivi di cittadini cinesi, molti

dei quali hanno fatto domanda di protezione per le persecuzioni a carattere religioso. Tra questi ultimi, in numerosi si sono rivolti alla fondazione Casa della Carità, che gestisce una struttura di accoglienza e con cui da mesi siamo in contatto per monitorare e analizzare il fenomeno²⁰.

A Buon Diritto è stata contattata in più occasioni da richiedenti asilo cinesi, residenti sia a Milano sia anche a Torino, che volevano essere supportati nella fase di preparazione al colloquio con la Commissione territoriale. Le dinamiche riscontrate a Milano sono, come detto poco fa, molto simili a quelle rilevate a Roma. Alla Casa della Carità giungono tramite pagine internet ad hoc, in cui la struttura della fondazione è descritta come «*un luogo che offre una buona assistenza, sicura e gratuita*». Gli operatori di A Buon Diritto e quelli della Casa della Carità hanno raccolto testimonianze e racconti sui motivi della fuga e le risposte vertono sempre sul divieto al libero esercizio del culto, sulle persecuzioni e su un sistema di delatori organizzato dal partito comunista. Anche in questi casi viene rilevato il timore di essere rintracciati dal governo cinese, motivo per cui si avvalgono di traduttori rigorosamente di nazionalità non cinese e sono reticenti a mostrare il permesso di soggiorno per richiesta asilo. Inoltre, emerge la medesima procedura di acquisto di visto turistico rilevata tra i richiedenti di Roma: chi vuole partire si rivolge ad agenzie “specializzate” pagando cifre onerose. Simile è anche la tempistica con la quale si decide di fare la domanda, a volte anche sei mesi dopo l’arrivo in Italia. Per quanto riguarda le storie, anche in questo caso possiamo notare analogie con i richiedenti nella capitale: si parla di catture durante la preghiera, minacce, aggressioni e multe da parte della polizia cinese. Come nel caso di Maria - spesso i richiedenti cinesi si scelgono un nome italiano una volta arrivati qui -, richiedente a Milano, che dichiara in un’intervista ad *OpenMigration*: «*mi hanno presa mentre evangelizzavo. In caserma mi hanno ustionata con acqua bollente e inciso il dorso delle mani con delle lame. Per essere rilasciata mi hanno costretta a pagare una multa di 2000 yuan*»²¹.

Per quanto riguarda la provenienza dei richiedenti, anch’essa si rivela in linea con chi vive a Roma: non è limitata a zone rurali della Cina, come avveniva fino all’anno scorso, ma anche da città come Pechino, Canton, Shanghai. Qui i richiedenti svolgevano attività lavorative qualificate e possedevano un elevato livello di istruzione.

Una differenza, e non di poco conto, tra i richiedenti di Roma e quelli di Milano - almeno per quanto rilevato dal campione di A Buon Diritto - è che questi ultimi non usufruiscono del sistema di accoglienza istituzionale: i centri SPRAR²² del capoluogo lombardo nel 2016 hanno registrato solo 28 persone e all’*hub* di Via Sammartini nessun cinese è stato registrato. Questo dato ci pare un interessante spunto di riflessione da approfondire.

Le persone da noi seguite nel percorso di preparazione all’intervista presso la Commissione territoriale, non hanno ancora ottenuto una risposta perché l’appuntamento per il ritiro del decreto è stato posticipato e, in alcuni casi, è stata rimandata anche la data del colloquio.

Un richiedente da noi seguito a dicembre, G., ha ottenuto lo status di rifugiato dalla Commissione di Torino, città dove aveva presentato l’istanza. È arrivato in Italia con la precisa volontà di presentare domanda d’asilo in quanto appartenente ad una chiesa evangelica cinese. Racconta di essere stato denunciato alla polizia in Cina per il suo credo religioso e, in quell’occasione, di aver subito violenze riportando evidenti segni di percosse e cicatrici su alcune parti del corpo. Quelle lesioni gli causano tutt’oggi importanti problemi fisici. In particolare, come emerge dal verbale del colloquio in Commissione, il rifugiato ha dichiarato di essere stato picchiato sulla schiena con un bastone in modo così violento da essere svenuto per il dolore. E questo perché si rifiutava di rispondere alle domande riguardanti i responsabili e i fondi della chiesa domestica; dopo

20 <http://openmigration.org/analisi/lo-strano-caso-dei-richiedenti-asilo-cinesi-in-italia/>

21 <http://openmigration.org/analisi/lo-strano-caso-dei-richiedenti-asilo-cinesi-in-italia-2/>

22 Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) costituisce il secondo livello del circuito dell’accoglienza. È costituito da una rete di enti locali che realizzano progetti per l’integrazione partendo dall’accoglienza diffusa.

aver ripreso i sensi, ha continuato a non fornire le informazioni richieste, e perciò gli è stata sbattuta la testa sul pavimento, fatto per il quale ha riportato tagli sotto il mento che hanno necessitato dell'applicazione di alcuni punti di sutura. Durante questi momenti concitati, riferisce di aver ribadito la libertà di culto, garantita dalla costituzione cinese, in risposta ai poliziotti che sostenevano esattamente il contrario, e di non aver riferito niente sulla sua chiesa. Dopo essere riuscito a fuggire, è rimasto nascosto per alcuni giorni a casa di un'amica, anche lei appartenente allo stesso culto. Non potendo andare in ospedale per curarsi, a causa del timore di essere scoperto, ha ricevuto un trattamento di medicina tradizionale cinese. Tuttavia, il suo rene sinistro ha oggi una disfunzione del 25%, come refertato da un medico che lo ha visitato in Italia. Solo dopo aver recuperato un minimo di forze, ha deciso di partire per il nostro paese. La Commissione gli ha conferito lo status di rifugiato *«considerato che il richiedente asilo rende una narrazione coerente e dettagliata dei motivi posti a fondamento della fuga, con particolare riferimento al proprio credo religioso, alla conversione e ai maltrattamenti subiti a seguito dell'arresto da parte della polizia»*. Inoltre, appare significativo che nel decreto con cui la Commissione riconosce lo status di rifugiato viene *«dato atto che il richiedente asilo abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni»* e che ciò *«costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi»*. Infine, la Commissione riconosce che, coerentemente con quanto detto dal richiedente asilo e in base alle informazioni disponibili sulla situazione del paese, in Cina viene perpetrata una *«diffusa repressione da parte dello stato ai danni dei fedeli appartenenti a chiese cristiane non ufficiali»*, considerate alla stregua di “sette” e di “movimenti di opposizione”, e l'appartenenza ad essi viene penalmente sanzionata²³.

.....
23 Tra virgolette le frasi tratte dal decreto con cui la Commissione Territoriale di Torino ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato.

Dinieghi e ricorsi

Come accennato in premessa, le attività principali svolte da A Buon Diritto sia a Roma che a Milano, su richiesta degli interessati, sono state l'assistenza nella preparazione per l'audizione di fronte alla Commissione Territoriale dei richiedenti asilo e la presentazione del ricorso avverso i decreti di diniego emessi dalla stessa Commissione Territoriale. Quest'ultima pratica è stata svolta solo a Roma dove A Buon Diritto collabora a titolo gratuito con quindici avvocati esperti in materia di immigrazione e, nello specifico, di protezione internazionale. Non ci sono ancora risultati definitivi poiché la quasi totalità dei ricorsi presentati sono pendenti al Tribunale di Roma. I richiedenti seguiti a Milano sono ancora in attesa della decisione definitiva da parte della Commissione. Per quanto riguarda il materiale già presente, che consiste prevalentemente nei pareri rilasciati dalla Commissione Territoriale di Roma, si evidenzia la mancata concessione della protezione, adducendo le seguenti motivazioni: *«rilevato che nella memoria scritta e firmata, la storia personale²⁴ viene riportata con numerosi elementi discordanti rispetto a quanto riferito in sede d'intervista, tanto da minare la credibilità di quanto riportato»* o ancora perché *«i fatti sono non credibili e contraddittori»*. Spesso è stato sottolineato che *«le dichiarazioni del richiedente hanno evidenziato una parziale conoscenza dei principi e della religione che afferma di professare»* come per esempio su domande riguardanti l'esatta collocazione di passi o citazioni del Nuovo Testamento, ed infine perché *«non sembra emergere un grave rischio per il richiedente nel paese d'origine»*. In alcuni decreti invece, nonostante venga precisato che non sussisterebbe un rischio per il richiedente, la Commissione ha comunque menzionato numerosi rapporti di ONG, alcuni citati anche in questo nostro documento, che certificano lesioni gravi dei diritti umani in Cina.

Le motivazioni maggiormente addotte dalla Commissione nell'esprimere un parere negativo sono legate a dubbi rispetto le dichiarazioni fornite dai richiedenti, percepite spesso come vaghe, o contraddittorie, o prive di elementi specifici riguardanti il culto che denoterebbe una conoscenza approssimativa dei testi sacri. E, poi, viene sempre messa in discussione la veridicità della versione fornita dal richiedente riguardo l'ottenimento del passaporto e del visto. Un altro punto che influisce negativamente sulla credibilità dei richiedenti è la scarsa probabilità, a parere della Commissione territoriale, di incorrere in atti di violenza e danno grave se facessero ritorno in Cina. Questa interpretazione fa sì che non venga concessa loro neppure la protezione sussidiaria.

Per quanto riguarda la conoscenza dei principi su cui si fondano i culti, anche dalla nostra statistica emergono delle differenze tra un racconto e l'altro. Se si considera il culto di *Almighty God* - che come abbiamo detto è tra i più diffusi tra i richiedenti asilo - una delle intervistate fa derivare tali disparità dal ruolo svolto dalle richiedenti all'interno del gruppo. Nonostante non si tratti infatti di un meccanismo gerarchico, esistono delle figure di riferimento che ottengono tale ruolo col consenso degli altri per via della loro esperienza o del loro livello di istruzione, grazie ai quali sono maggiormente preparate al rapporto con i fedeli e ad evitare problemi con la polizia. E diverso è anche il trattamento che viene riservato ai membri, a seconda del loro differente ruolo. In un paragrafo del report dell'*Immigration and Refugee Board of Canada* viene descritto che la detenzione varia a seconda del comportamento e del grado di coinvolgimento nell'organizzazione: *«Il leader del gruppo può incorrere in una sanzione e un periodo di detenzione di 5-7 giorni [...]. I detenuti che collaborano e danno informazioni alle autorità sulla congregazione, vengono rilasciati [...]. I membri ordinari possono essere arrestati durante i controlli della polizia e rilasciati subito dopo»*.

L'altro punto messo in discussione dalle Commissioni è quello relativo all'ottenimento dei documenti di viaggio. Risulterebbe, infatti, scarsamente credibile che il richiedente *«sottoposto a controllo e schedatura da parte delle autorità cinesi per aver predicato una fede religiosa vietata abbia potuto senza difficoltà ottenere il visto e il passaporto»*. Dalle testimonianze raccolte, invece, questa incongruenza sembra venire in parte

24 Il documento redatto dal richiedente che solitamente si sofferma su due punti fondamentali: le ragioni della fuga e le possibili conseguenze in caso di rientro nel paese di origine.

chiarita: i fedeli, durante l'attività di proselitismo - che li espone al rischio di incontrare la polizia o di essere segnalati - non hanno con sé documenti e riferiscono che una volta fermati o arrestati non comunicano la loro reale identità. In molti casi ci hanno detto di essere fuggiti dal fermo della polizia o di aver versato cifre di denaro molto alte per ottenere la liberazione. Oppure, ancora più semplicemente, di essere stati schedati come appartenenti a tali culti solamente in alcune zone del paese. È il caso, ad esempio, del richiedente asilo da noi incontrato a Milano che aveva fatto domanda di protezione a Torino. La Commissione gli ha riconosciuto lo status di rifugiato per le torture subite. La sua testimonianza, riportata nel verbale della Commissione, è preziosa perché conferma quanto detto da altri richiedenti rispetto all'ottenimento del passaporto nonostante il rischio e il timore di essere ricercato dalla polizia. Egli, infatti, riferisce che «*c'erano solo due comuni in cui i poliziotti mi conoscevano, ma nel mio paese non c'erano la mia foto e i miei documenti, così ho provato a farlo lì, alla fine l'ho ricevuto altrove. Mia madre invece non riesce a fare il passaporto perché nel 2012 l'hanno arrestata nella città dove mio padre lavorava*». È utile ricordare come nelle Linee guida dell'UNHCR per la determinazione dello status di rifugiato del 1979 e nella versione più recente del 1992, venga ribadito che non c'è necessariamente contraddizione tra la richiesta di riconoscimento dello status ed il possesso del passaporto, poiché tale documento potrebbe essere addirittura rilasciato dalle autorità per garantire la partenza del richiedente, in quanto soggetto scomodo all'apparato governativo o ad altro agente persecutore²⁵.

Infine, per quanto riguarda l'obiezione fatta dalla Commissione secondo la quale non sussistendo un rischio di violenza indiscriminata non sarebbe da riconoscere la protezione sussidiaria, sia nei decreti di diniego che nei ricorsi di alcuni avvocati che collaborano con A Buon Diritto, si fa riferimento a due sentenze: *Sufi ed Elmi c. Regno Unito* della Corte europea dei diritti dell'uomo, e *Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie* della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Le due pronunce costituiscono un parametro di riferimento obbligatorio, poiché offrono una tutela in caso di violenza generalizzata nel paese di origine. In *Sufi Elmi c. Regno Unito* si valuta la violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti - art. 3 CEDU art. 15, lett. b, direttiva qualifiche - alla luce dell'instabilità della Somalia, paese di cui i ricorrenti hanno la cittadinanza. Mentre nella sentenza *Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie*, più generica, la tutela è relativa al danno grave alla persona. In entrambe le sentenze le corti evidenziano che se il grado di violenza è diffuso e generalizzato, è sufficiente riscontrare l'eventualità che la persona torni in quel contesto per far sì che sorga un bisogno di protezione. Tuttavia, secondo la Commissione, non è questo il caso della Cina.

25 <http://www.unhcr.org/4d93528a9.pdf>

I ricorsi, nel dettaglio

Vengono qui messi in evidenza quattro punti che ricorrono nei ricorsi presentati dagli avvocati volontari dello sportello legale di A Buon Diritto per i richiedenti asilo cinesi:

- 1) La traduzione e la trascrizione del colloquio di fronte alla Commissione Territoriale;
- 2) Le modalità di raccolta e di utilizzo delle informazioni da parte della Commissione Territoriale sul paese di origine e il “beneficio dell’onere della prova attenuato”;
- 3) Il paradosso del riconoscimento delle persecuzioni attuate dal Governo cinese, con riferimento a documenti di importanti ONG, ma che non vengono sempre considerati nell’esame dei casi individuali;
- 4) Il mancato riconoscimento oltre che dello status, anche della protezione sussidiaria o di quella umanitaria nonostante l’implicito riconoscimento da parte della Commissione delle persecuzioni attuate dal Governo cinese.

Nei ricorsi²⁶ si contesta innanzitutto il fatto che spesso la Commissione valuti la richiesta del ricorrente sulla base di una traduzione del colloquio troppo stringata e che a tratti appare approssimativa e superficiale. Questa parrebbe viziare la decisione finale, perché alcune dichiarazioni dei richiedenti vengono travisate, altre sono riportate in maniera incompleta, e altre ancora non vengono proprio registrate. Così si dice infatti in alcuni ricorsi: *«inficia la bontà del verbale relativo alle dichiarazioni l’evidente traduzione poco fedele e con termini approssimativi usati dall’interprete. Ciò si evince sia dalla trascrizione poco comprensibile e sgrammaticata, che dal fatto che vengano usati termini declinati al maschile, e comunque con traduzione libera ad indicare di fatto il celebrante»*. L’attività di incontro o preghiera risulta tradotta con il termine “messa”, decisamente improprio. E ancora, il soggetto officiante della celebrazione, che ha il compito di guidare la preghiera, viene indicato come “prete” e solo in fase di correzione sostituito con quello di “maestro”, risultando comunque inesatto e fuorviante rispetto alle modalità delle pratiche religiose. È quindi evidente che la traduzione non può far fede in senso letterale. Ma *«tale rilievo non può in questo contesto essere considerato irrilevante, perché la credibilità del ricorrente è valutata esclusivamente sulla base della traduzione delle dichiarazioni rese in Commissione»*. Una corretta traduzione, dunque, dovrebbe essere la base per un’idonea e completa comprensione della storia, ma non sempre ciò avviene.

Per quanto riguarda anche la decisione stessa, in particolar modo le motivazioni in fatto e diritto, spesso queste sono trascritte solamente in italiano. Ma la traduzione dell’atto costituisce condizione di validità del provvedimento stesso e, quindi, la sua eventuale omissione determina una nullità insanabile. Le disposizioni normative in materia, relative all’obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l’ingresso, il soggiorno, e l’espulsione dello straniero prevedono che ciò avvenga *«in una lingua a lui conosciuta, ovvero ove non sia possibile in lingua francese, inglese o spagnola»*. Quando ciò non avviene, come riportato in alcuni ricorsi, si può invocare la violazione dell’art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 25/08, in riferimento ad una pretesa violazione del diritto di difesa. Un ulteriore punto che gli avvocati contestano nella decisione della Commissione è il mancato accertamento e approfondimento delle condizioni che avrebbero permesso al richiedente di godere di protezione. La Commissione, così come l’autorità giudiziaria in caso di impugnazione, dispone di ampi poteri di integrazione degli elementi necessari per un’analisi più approfondita. Tale analisi deve prendere in considerazione anche l’applicazione del principio di non refoulement, così come delineato dalla Convenzione

.....
²⁶ I virgolettati inseriti nel seguente paragrafo fanno tutti riferimento a ricorsi presentati dagli avvocati che collaborano con lo sportello legale di A Buon Diritto.

di Ginevra sullo status di rifugiato, dall'art. 3 della CEDU e dall'art. 19 del Testo unico sull'immigrazione²⁷. La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che la domanda di protezione non va esaminata «sotto l'ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente, totalmente dimenticando di adempiere ai doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del paese di provenienza, doveri imposti dal D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulla situazione del paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative»²⁸. Pertanto, la domanda di protezione deve considerare tutte le informazioni relative al paese di origine, che prendono il nome di COI: country of origin information. Questo modo di procedere si definisce “onere della prova attenuato”, di cui beneficia chi presenta domanda. Infatti può risultare molto complicato dimostrare con documenti ad hoc una persecuzione personale. Ma se i documenti di cui l'autorità chiamata ad esaminare la domanda è in possesso confermano il rischio di persecuzioni e il racconto del richiedente appare plausibile e coerente, allora non è necessario che quest'ultimo fornisca più materiale di quanto ne possa raccogliere, poiché è già sufficiente lo sforzo di circostanziare la domanda. Un altro aspetto molto importante, su cui tutti gli avvocati si soffermano e che approfondiscono nei ricorsi, è l'effettività delle persecuzioni attuate in Cina nei confronti dei cristiani e delle chiese domestiche. Nel fare ciò, allegano una vasta documentazione: Rapporti di Amnesty International, ChinaAid²⁹ e altri, oltre che numerosi articoli. Per esempio, viene riportato quanto evidenziato da *Amnesty International* alla voce “Libertà di religione” del proprio rapporto, ossia che «persone che avevano praticato la loro religione al di fuori dei canali ufficiali, compresi cristiani, musulmani, buddisti e altri, sono incorse in vessazioni e persecuzioni. Le autorità hanno vessato, detenuto e spesso maltrattato membri di chiese domestiche cristiane non riconosciute, e confiscato o distrutto proprietà ecclesiastiche (...) sono stati arrestati migliaia, e centinaia sono stati incarcerati o assegnati in campi di rieducazione attraverso il lavoro e altre forme di detenzione amministrativa dove erano a rischio di tortura e altri maltrattamenti che in alcuni casi ne hanno provocato anche la morte». A commento di tale report viene citato anche un articolo di *Matchmannews*, un sito che si occupa di divulgare notizie in materia di diritti umani. Alcuni passaggi sono significativi: «attualmente ci sono più di cento milioni di cristiani nel Paese, il 4,3 per cento della popolazione». Un numero che probabilmente appare troppo elevato per il Governo cinese, tanto da procedere ad: «arresti, condanne e torture. Il rapporto afferma che nel 2014 ci sono stati circa 572 casi di persecuzione religiosa, che è un aumento del trecento per cento rispetto al 2013 (con 143 casi). Questo rappresenta un totale di 17.888 persone perseguitate a causa del cristianesimo. [...] Per giustificare il suo comportamento, il Governo si copre sotto l'articolo 300 del Codice Penale, che parla di organizzazione di culti e sette per minare l'applicazione della legge. Un gran numero di processi “anti-sette” è stato condotto in segreto e molti di coloro che sono accusati non hanno nemmeno avuto il permesso di assumere un consulente legale, e sono stati costretti ad accettare gli avvocati nominati dal governo»³⁰. E, stando sempre a un loro recente articolo, le persecuzioni continuano ed aumentano di intensità³¹. Infine «il Governo cinese ha anche intimidito e fatto pressione sui familiari di coloro che sono stati accusati», cosa di cui tutti i ricorrenti parlano quando raccontano la loro storia. E la stessa Commissione territoriale di Roma cita inoltre l'analisi dell'*Immigration and Refugee Board of Canada* intitolato *China: The Church of Almighty God (Quannegshen)*, also know as “Eastern Lighting”, including its leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by authorities³². Altro documento cui fa ricorso spesso la Commissione è l'*Amnesty International*

27 Il d.lgs. 286/1998 è una legge che contiene numerose disposizioni riguardanti lo straniero sul territorio italiano, tra cui alcune norme in materia di diritto di asilo.

28 Corte di Cassazione Civile Sez. VI 27/7/2010, n. 17576

29 <http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html> e <http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Cina.pdf>

30 <http://www.matchman-news.com/cina-il-partito-comunista-contro-i-cristiani/>

31 <http://www.matchman-news.com/cina-anno-persecuzioni-vecchie/>

32 <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=546492804&skip=0&query=almighty%20god>

report 2014/15, da dove – seppur genericamente – si evincono le evidenti lesioni delle libertà fondamentali perpetrate dal Governo cinese nei confronti degli appartenenti alla religione cristiana ed ancor più al culto *Almighty God*. Nel report di Amnesty si fa riferimento agli inasprimenti che ci sono stati dopo l'episodio del *Mc Donald's* di Shandong, a seguito del quale ci sono stati «*numerosi arresti e perquisizioni in molte parti del territorio cinese*». Per questo molti avvocati insistono sul fatto che appare contraddittoria la motivazione del diniego laddove prima la Commissione riconosce che «*l'appartenenza al gruppo Almighty God è sanzionata penalmente*» e successivamente aggiunge che il governo cinese «*prevede repressione statale di gruppi religiosi non registrati*» in un contesto «*in cui le discriminazioni subite dalla popolazione cristiana sono molto frequenti*», salvo poi negare la protezione.

Proprio alla luce di questo implicito riconoscimento delle persecuzioni da parte del Governo cinese, risulta sorprendente come oltre al non riconoscimento dello status di rifugiato non venga presa in considerazione neanche la protezione sussidiaria, nonostante in Cina sia prevista e applicata in via del tutto arbitraria la pena di morte, e dopo che le torture e i trattamenti inumani e degradanti, previsti in caso di detenzione e/o assegnazione a campi di rieducazione, siano talvolta stati inflitti anche agli arrestati per motivi religiosi. Spesso, da parte delle Commissioni territoriali, non viene adeguatamente motivato il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante si sia preso atto del fatto che nel paese di origine vi sia un insufficiente rispetto dei diritti umani. Nei ricorsi viene evidenziata la circostanza che in Italia sono tutelate e incoraggiate le pratiche religiose cristiane e la loro messa in atto. Ciò contribuisce a una “tranquillità” psicologica dei richiedenti che rende il percorso di inserimento nel contesto italiano proficuo ed efficace. La permanenza in Italia, quindi, potrebbe garantire al ricorrente, oltre che la possibilità di inserirsi nel contesto lavorativo e sociale, la tutela della propria incolumità fisica che rischia di essere gravemente compromessa dall'eventuale ritorno in patria.

Il 26 giugno 2017 il Tribunale di Roma si è pronunciato a favore della concessione della protezione sussidiaria a una ricorrente cinese seguita dall'avvocato Alessandro Ferrara. L'intera sentenza è riportata come allegato a pagina 25 di questo rapporto. Nella stessa si trovano le motivazioni della decisione che rimandano al «*timore concreto che, in caso di rimpatrio, la stessa (la ricorrente) possa essere esposta a condizioni degradanti discriminatorie e violente perpetrate dall'Autorità. Pertanto, alla luce di tali considerazioni il ricorso può ritenersi fondato e riconosciuta alla richiedente la tutela della protezione sussidiaria*».

Conclusioni

Quanto detto finora, come già anticipato all'inizio, riguarda un fenomeno piuttosto nuovo e dai contorni ancora incerti. È un fatto, però, che siano in aumento i richiedenti asilo che presentano in maniera quasi indistinta un'unica motivazione: quella legata a motivi religiosi. Le coincidenze con eventi che avrebbero potuto aumentare questo flusso non sono poche. La prima da evidenziare riguarda il Giubileo e l'Expo. Si tratta di due manifestazioni che potrebbero aver in qualche modo agevolato l'ingresso attraverso il rilascio di permessi di soggiorno e visti. Le modalità di arrivo non sono differenti da quelle messe in atto in passato - e attualmente - per raggiungere l'Italia e l'Europa. Dunque viene da chiedersi se la domanda di asilo non sia un modo per rimanere in Italia regolarmente e poter svolgere un'attività lavorativa. Questo incremento, inoltre, ha coinciso con un altro aspetto: la chiusura negli ultimi anni degli ingressi per lavoro. Il decreto flussi del 2014, con scadenza prorogata al 2015, e quello del 2016, hanno messo a disposizione per i lavoratori stranieri non comunitari non stagionali, quindi lavoratori che intendono permanere sul territorio italiano per più di nove mesi, per entrambi gli anni, 1.000 quote. Nel 2017 le quote disponibili sono 13.850 tra lavoratori autonomi e subordinati, un numero che, tra l'altro, non include i cittadini cinesi a cui non sono riservate tali quote. È probabile, dunque, che la chiusura degli ingressi per lavoro possa aver dato lo spunto per trovare altri sistemi di permanenza regolare. Si ricorda, inoltre, che il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere agevolmente convertito in un titolo analogo per motivi di lavoro. Se così fosse, bisogna dire che questo sistema non ha finora portato a dei risultati, dal momento che le risposte positive in termini di protezione sono davvero esigue rispetto al numero delle domande presentate.

Di recente il Commissario europeo per le migrazioni Dimitris Avramopoulos ha annunciato che l'Unione Europea e il governo cinese hanno iniziato le negoziazioni per un accordo sul rilascio di un numero maggiore di visti di ingresso, al fine di contrastare l'immigrazione irregolare³³. In cambio, la Cina sembra si impegnerà a contrastare i fenomeni del traffico e della tratta, nonché a monitorare più attentamente la produzione di materiale per i barconi utilizzati per l'attraversamento del Mediterraneo, di provenienza cinese. Chiaramente occorrerà aspettare gli sviluppi futuri, ma questo accordo potrebbe avere riflessi – in termini di riduzione - sul fenomeno descritto in questo documento.

Si evidenzia inoltre che i costi sostenuti per effettuare il viaggio sono molto elevati e che sia il passaporto sia il visto vengono ottenuti tramite reti informali, e non seguendo le procedure ordinarie, considerate dai richiedenti per motivi religiosi come "inaccessibili". Riesce difficile, a tal proposito, immaginare che si tratti di una spesa sostenuta in maniera del tutto autonoma, considerata la media degli stipendi cinesi.

Un altro elemento che risulta insolito se confrontato con le esperienze migratorie di persone di altre nazionalità, riguarda la totale rottura dei rapporti familiari. Come è stato descritto nel testo, si tratta di circostanze dolorose ma considerate irreversibili e definitive. In nessuna delle testimonianze raccolte si fa riferimento alla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare o il tentativo di avere informazioni sui parenti, magari tramite altre conoscenze. La spiegazione è chiara e rimanderebbe al sistema di controllo perpetrato dal governo cinese, in base al quale anche una semplice telefonata potrebbe mettere in pericolo la persona che la riceve. Il fenomeno dei cinesi richiedenti asilo risente molto, almeno nella fase iniziale, di un meccanismo di rete di connazionali. Lo dimostra il fatto che, come è stato ampiamente spiegato nel testo, il richiedente asilo, che acquisisce questo status anche diversi mesi dopo l'arrivo in Italia, non si avvale dei diritti a cui potrebbe avere accesso, come per esempio quello di un posto in un centro di accoglienza. Le prime persone con cui si relaziona sono i connazionali la cui rete si rivela preziosa per ottenere informazioni cruciali come quella sulla protezione internazionale. Il fenomeno delle reti migratorie, dunque, si riscontra anche in questo ambito facendo immaginare che a muovere i richiedenti asilo ci siano ragioni legate al lavoro

33 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/avramopoulos/announcements/press-conference-commissioner-avramopoulos-delegation-european-union-china_en

che, almeno inizialmente, viene svolto in modo del tutto irregolare. Questo passaggio lascia aperti scenari in bilico tra attività lecite e illecite, dando vita a fenomeni più gravi come quelli della tratta di esseri umani. I confini tra semplice favoreggiamento (*smuggling*) e traffico (*trafficking*) non sono così netti.

I pochi dati a nostra disposizione ci hanno spinti, soprattutto nelle fasi iniziali del lavoro, ad avanzare ipotesi – sia chiaro non indagate – in direzione di un possibile fenomeno di tratta a scopi lavorativi. Ma andando avanti con le ricerche abbiamo pensato di ridurre questo scenario a uno dei possibili, e di non considerarlo come unica chiave di lettura.

Infine in questo testo, da intendersi come il racconto di un'esperienza sul campo, sono stati riportati i primissimi risultati di una ricerca che l'associazione A Buon Diritto sta conducendo sull'argomento. Molte delle persone da noi seguite non hanno ancora ottenuto un parere definitivo da parte della Commissione Territoriale e altre sono in fase di ricorso e quindi non si conoscono ancora le decisioni dei Tribunali in cui sono stati impugnati i pareri negativi.

Allegato

Sentenza del Tribunale di Roma del 26 giugno 2017



IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.Savasta Antonio, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n.31317 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente tra,

██████ nata in Cina, il ██████ elettivamente domiciliata in Roma, ██████, presso lo studio dell'avv.Alessandro Ferrara, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, ██████

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 25.1.2016 e notificato il 4.4.2016, con il quale la Commissione Territoriale di Roma

gli ha negato lo status di rifugiato e le forme complementari di protezione.

Il Ministero non si è costituito.

Il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art.35 del citato d.lgs 25/2008, può ritenersi parzialmente fondato.

La ricorrente invoca la protezione internazionale evidenziando il timore che, in caso di rimpatrio nel suo Paese di origine, potrebbe subire ritorsioni da parte delle Autorità governative che perseguitano gli aderenti ai movimenti religiosi evangelici e cristiani di cui essa ne è fervente praticante.

Assume che, dopo la sua adesione al movimento di fede cristiano evangelico era stata discriminata e perseguitata tanto da essere ricercata dalla Polizia locale che l'aveva accusata di proselitismo

Evidenziava che, temendo di subire gravi e precarie condizioni di vita, oltre che di subire l'arresto ad opera dell'Autorità in quanto aderente alla chiesa cristiana denominata "yin xin cheng yi" ritenuta fuori legge nel suo Paese, era stata costretta ad abbandonare la Cina essendo concreto il timore di subire l'arresto.

Ai fini di una corretta valutazione del fenomeno religioso in Cina e la sua rilevanza ai fini della Protezione internazionale è necessario definire gli elementi fondamentali che lo contraddistinguono da fenomeni di carattere sociale che rilevano nell'ambito del diritto interno.

Una delle libertà fondamentali dell'individuo è il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero religioso e di poterlo praticare senza condizionamenti e divieti promananti dall'autorità politica costituita.



Libertà religiosa e libertà di culto rappresentano il fondamento del vivere sociale e la loro compromissione costituisce grave lesione della dignità umana.

Le condizioni di ammissibilità dell'invocata protezione devono essere i seguenti:

- 1) Deve trattarsi di un movimento religioso diversamente da gruppi spirituali di preghiera ancorché a carattere diffuso;
- 2) Deve escludersi il carattere settario e non esprimersi con pratiche immorali e dannose per l'essere umano o strutturarsi per finalità di tipo economico o fraudolento;
- 3) Deve subire azioni persecutorie da parte delle Autorità o fazioni politiche costringendo i consociati a vivere nella clandestinità non per propria scelta (società segrete) ma per evitare l'esposizione a sanzioni per il solo fatto dell'appartenenza alla fede e quindi subire forme violente di discriminazione;
- 4) Si necessita inoltre la prova rigorosa di specifiche condotte persecutorie subite direttamente e descritte in forma circostanziata dal ricorrente, non rilevando esclusivamente la mera appartenenza al gruppo religioso discriminato nel paese di origine;

Con riferimento al primo requisito;

Per religione si intende quell'insieme di credenze, vissuti e riti legati al trascendente che coinvolgono l'essere umano, o una comunità, nell'esperienza di ciò che viene considerato sacro, in modo speciale con il divino.



Le religioni di tipo cristiano ed evangelico (argomento oggetto di esame) sono basate sul concetto di rivelazione e sull'esistenza di entità spirituali come mediazione del divino.

Per culto si intende quell'insieme di contenuti, riti, rappresentazioni che, nel complesso, entrano a far parte appunto del concetto di culto.

Si parla in questi casi di culti domestici per il solo fatto che l'aggregazione dei fedeli in preghiera avviene in luoghi circoscritti per lo più abitazioni non potendosi estrinsecare pubblicamente, ma tale affermazione appare piuttosto generica.

E tuttavia, affinché un movimento possa travalicare il carattere meramente etico-sociale e assurgere alla dignità di religione o di culto deve possedere i requisiti che, nel comune senso, lo si identifichino nel trascendente unitamente ad altri elementi e cioè la diffusività, la sacralità, la pratica religiosa che non deve concretarsi in atti riprovevoli o immorali o di pregiudizio della dignità umana (da non confondersi con l'ordine pubblico o giudiziario del Paese di appartenenza del fedele), ma estrinsecarsi in principi di valorizzazione del concetto di bene e dei valori di dignità e solidarietà umana e non negazione di essa.

A nulla, ai fini del riconoscimento giuridico, rileva la tipologia o la modalità di estrinsecazione del rapporto con il divino o trascendente elemento che attiene al merito della religione così come proprio il concetto ex se di sacro o trascendente.

La disamina delle modalità di estrinsecazione e adesione alla corrente religiosa de qua esclude, in primis, che tale movimento di fede possa



essere confuso con le aggregazioni sodali segrete qualificabili come sette o confraternite almeno come oggi le concepiamo.

Manca in questo caso il requisito della segretezza come finalità e regola, atteso che la manifestazione del gruppo religioso in forma domestica o "sotterranea" è solo una modalità indotta da fattori esterni come difesa dall'azione persecutoria delle Autorità.

Inoltre mancano le caratteristiche della ritualità (es riti iniziatici), dell'organizzazione gerarchica, dell'occultismo, esoterismo (percorso di indottrinamento dell'adepto della conoscenza a più livelli), o ancora culto della divinità o persona attraverso un leader carismatico e dell'imposizione ossessiva a regole ben stabilite nell'interesse del sodalizio, considerato che l'adesione alla fede è lasciata al libero arbitrio e non prevede forme di coazione né per la partecipazione né per l'abbandono.

Inoltre in senso stretto non si pone come movimento minoritario disconnesso dalla religione prevalente atteso che non esiste in Cina una forma religiosa prevalente né di Stato né di fatto essendo un'entità statale atea per l'adesione ai principi del comunismo.

La fratellanza è intesa come unione degli uomini a Dio e non come concetto di sodalizio previo concerto e non impone la commissione di atti secondo la regola prestabilita ma più semplicemente l'unione nella preghiera e nella predicazione o evangelizzazione.

Allo stato, in assenza di organizzazione tipica delle religioni, in assenza di effettivi capi spirituali secondo gerarchie e contenuti dottrinali complessi ed uniformi (concetto di Chiesa), in assenza di ritualità che



risulta ridotta alla semplice preghiera della parola divina in forma aconica (e ciò esclude l'assimilazione ad un culto) non può parlarsi di religione in senso stretto ma di un movimento di preghiera spontaneo, aggregato su regole semplici embrionali di una forma di religiosità intimistico-spirituale che potrà in itinere vivere di vita propria oppure essere inglobata nell'ambito di religioni cristiane ma che allo stato è assolutamente atipica (assimilabile alle forme primitive del paleocristianesimo tanto che per la religione pagana all'epoca prevalente il primo cristianesimo era denominato la setta dei nazareni).

Si può ritenere questo fenomeno come espressione precipua ed originaria della realtà cinese che manifesta insofferenza per un sistema socio politico sperequato, materialista ed ateo.

E' un movimento che nasce nell'insoddisfazione delle masse nei confronti di una concezione di vita che inibisce l'esigenza di esprimere l'intima spiritualità oppressa da un materialismo collettivo che si disinteressa delle problematiche di vita delle categorie più deboli ai margini del sistema economico.

Non è ancora una religione in senso stretto, non è una Chiesa come istituzione ma il movimento di fede viene perseguitato con modalità analoghe agli altri culti religiosi.

Esistono ormai in Cina una miriade di movimenti religiosi tutti basati sulla prossima rivelazione di Dio che, in assenza di conoscenze specifiche e analisi frammentarie provenienti dalle Forze dell'ordine, vengono assimilati alle Chiese evangeliche ma invero non si identificano



affatto nelle modalità di estrinsecazione e nei contenuti mutuando anche elementi della tradizione orientale.

Si parla di *folgore che viene dall'Oriente* dalla profezia messianica di Matteo 24,27, di *Dragone dell'Apocalisse* rivelato attraverso il comunismo maoista prossimo al dissolvimento per volere del popolo di Dio, di una prossima reincarnazione cinese di Cristo come *DIO onnipotente*, anticipata dalla conversione dei popoli ad opera dello Spirito Santo, contrapposto alla prima venuta come Geova e la seconda come Gesù Cristo.

In ogni caso la parola di Dio sarebbe stata rivelata in un testo sacro (Vangelo del Regno), opera della discesa dello Spirito Santo che non coincide con i Vangeli ma è il Vangelo riscritto secondo interpretazioni variabili da gruppo a gruppo atteso che il movimento tende a suddividersi in *monadi* per sfuggire alla persecuzione perdendo così il contatto con eventuali leader e creando diverse forme e modalità di preghiera ma molto semplici e con minima ritualità.

La disomogeneità dei culti (in senso lato) e vastità dei fedeli rende complesso il fenomeno e spesso incontrollabile.

Fra questi il movimento che presenta maggiore adesione è la *Chiesa di Dio Onnipotente* che tuttavia, a seguito della frammentazione dei gruppi in forma domestica per sfuggire alla persecuzione e alle difficoltà di collegamenti interni ed esterni, allo stato, appare sempre più disarticolata e disomogenea rispetto alla dottrina originaria maturando forme autoctone di credo religioso sganciate da un'organizzazione centrale che risulterebbe operante al di fuori del territorio cinese e con sedi negli Stati



Uniti e Londra (in ogni caso non riconosciuta da nessun ordinamento giuridico).

Negli anni novanta i movimenti religiosi in Cina erano caratterizzati da alcuni leader accusati di proselitismo di tipo settario, poi rifugiati politici in Inghilterra e Stati Uniti che hanno cercato di istituire una sorta di Chiesa ma il movimento in Cina pur essendo vasto, è disorganico, non è dipendente da tale struttura ritenuta dagli altri cristiano evangelici eretica e settaria, così sviluppandosi in piena autonomia.

Infine nello stato cinese, come è noto, si aggiunge una peculiarità che determina la coincidenza della persecuzione religiosa con quella politica poiché per le autorità governative di stampo comunista le religioni sono considerate contrarie all'ideologia del Partito e quindi in antitesi al concetto di società e di Stato.

L'inconciliabilità del pensiero del comunismo cinese basato sulla prevalenza ed immanenza di uno Stato ateo e materiale, rispetto soprattutto ai culti cristiani considerati non autoctoni (perché non originari della cultura cinese) e incontrollabili sul piano morale e sociale ma in diffusione esponenziale, costituisce il movente dell'azione persecutoria delle autorità che vedono tali movimenti come l'antitesi dell'ideologia politica e l'eversione del sistema costituito.

La contrarietà all'ordine pubblico si traduce nella repressione giuridica determinando la previsione di fattispecie di reato a carico di chi professa anche in privato la religione cristiana. Sono ormai note le azioni corporali e le forme di tortura psico-fisica subite dagli appartenenti alle religioni vietate.



Si registrano ormai in maniera diffusa gravi episodi di intolleranza e persecuzione religiosa; e più è forte la repressione e maggiore è l'adesione ai culti cristiani e cattolici che vivono in maniera clandestina e sotterranea (simile al primo cristianesimo delle origini con ritualità semplici e compatibili alla condizione di segretezza operate in ambito privato).

Proliferano i culti domestici che si diffondono nel paese in maniera esponenziale tanto ormai da essere considerati dalle autorità come forze occulte destabilizzanti che minano le basi comuniste dello Stato.

Rispetto al fenomeno in esame che alcuni assimilano ad un movimento religioso di tipo evangelico (ma che invero non si identifica in esso avendo caratteri propri e peculiari di ispirazione autoctona) l'autorità reagisce allo stesso modo con azioni repressive.

Vi è da dire che se l'azione persecutoria esercitata dall'Autorità ha i caratteri della repressione politica-religiosa in senso lato, il detto movimento di contro non ne ha le caratteristiche soprattutto politiche poiché non possiede alcuno degli elementi che lo possano assimilare ad una corrente politica.

E' evidente che in questo contesto generalizzato di contrarietà del movimento popolare e diffuso all'ordine pubblico interno, è necessario discernere puntualmente gli elementi caratterizzanti dell'appartenenza del ricorrente al movimento religioso non del tutto conosciuto nella sua effettiva portata.

Una volta superato il vaglio della credibilità del richiedente in relazione a fatti circostanziati e alle modalità di esercizio del culto, si dovrà



considerare il livello di consapevolezza e di conoscenza dei concetti religiosi del movimento.

Ma ciò che assume rilievo è anche la prova che al di fuori del contesto oppressivo essi continuino nel loro percorso religioso esercitando liberalmente la propria espressione di fede frequentando in forma non clandestina e palese luoghi di culto assimilabili a quello di origine frequentando comunità cristiane omologhe (per es. evangeliche come spesso essi si identificano).

L'assenza di partecipazione a momenti di condivisione collettiva di culto religioso in assenza di fattori di compromissione o di limitazione è indice di non credibilità e la carenza di prova in tal senso rileva ai fini della complessiva valutazione circa la fondatezza della domanda.

E tuttavia, in assenza di elementi di certezza circa l'entità del fenomeno religioso ed in particolare l'atipicità delle forme di espressione del movimento di appartenenza del ricorrente (tuttora da studiare in ambito teologico riconducibile allo stato ad un movimento di preghiera), unitamente all'assenza di prova circa il rischio concreto di subire un'effettiva punizione gravemente lesiva dell'incolumità del ricorrente, va esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento dello stato di rifugiato o asilo politico.

Se non si verte nella fattispecie tipiche della religione in senso stretto, se non vi è assimilabilità ad un movimento politico, è evidente che tale fenomeno non è astrattamente riconducibile alle fattispecie tassativamente previste dalla Convenzione di Ginevra; e tuttavia ciò non esclude come vedremo il ricorso alle forme complementari di protezione




internazionale considerato che esso è oggetto di azione persecutoria dell'Autorità perché ritenuto contrario all'ordine pubblico e considerato eversivo per quell'ordinamento alla stessa stregua delle religioni o partiti politici avversi (si parla di dissolvimento del Dragone cinese identificato nel regime comunista ad opera del Popolo convertito ed evangelizzato).

Va anche evidenziato in termini di prova che gli aderenti a tale movimento di fede, diversamente da altre forme di immigrazione, provengono direttamente dal paese di origine in genere con regolare passaporto e quindi prima di giungere in Italia sarebbero nella condizione di fornirsi di quel minimo di prova documentale delle condotte persecutorie subite dall'Autorità (provvedimenti sanzionatori, diffide, difese giudiziali,) non essendo sufficiente la mera affermazione di professare il culto in forma sotterranea ed occulta.

La disamina della dichiarazione del richiedente la protezione internazionale, in assenza di prove documentali, non può che essere vagliata rigorosamente nella sua intrinseca attendibilità, soprattutto analizzando il vissuto religioso, le modalità e livello dell'azione persecutoria in correlazione alla forma di estrinsecazione dell'appartenenza religiosa come mera adesione o proselitismo.

Se escludiamo il movimento religioso dal novero delle religioni in senso stretto e lo riportiamo ad una condizione soggettiva del richiedente esposto al rischio di azioni punitive e discriminatorie della libertà di autodeterminarsi secondo una previsione di ordine pubblico interno, è evidente che siamo nell'ambito della valutazione dei presupposti richiesti per la protezione sussidiaria esulandosi dalle fattispecie tipiche tutelate



dalla Convenzione di Ginevra connesse allo stato di rifugiato politico o religioso .

Infatti, nel caso in cui non siano allegate e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ed infatti, per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta *"al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno..."*.

Al riguardo occorre rilevare che tale misura è consentita esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovverosia: a) di condanna a



morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale

Allo stato, nella fattispecie de qua risulta integrata l'ipotesi di cui alla lettera b dell'art.14 del Dlgs 251/2007 per l'esposizione del richiedente a trattamenti sanzionatori ingiusti e degradanti contrari alla libertà di autodeterminazione dell'individuo, in caso di rimpatrio.

Il rigetto in sede di Commissione Territoriale per la Protezione internazionale è basato sulla non credibilità della ricorrente che in sede di audizione non avrebbe fornito elementi di sufficiente conoscenza della dottrina religiosa del movimento religioso denominato "*Chiesa Nucleare*" di cui la stessa sarebbe aderente.

Inoltre ha ritenuto generico le vicende relative alle condotte persecutorie poste in essere nei suoi confronti che in ogni caso non si sarebbero tradotte in mandato di arresto, nonostante la professata attività di proselitismo evidenziata.

Assolutamente credibile in questa sede è apparsa, invece, la vicenda personale della richiedente che ha in maniera dettagliata descritto le forme di persecuzione subite dall'autorità locale accompagnate da azioni repressive violente e basate sulla mera discriminazione per la non adesione alla regola comunista che vieta di professare in qualsiasi forma un'espressione di fede diversa da quella nello Stato.

Coerente e precisa è stata la descrizione delle modalità di professare la propria fede precisando le caratteristiche del culto domestico



(impropriamente detto), le azioni di proselitismo e le forme di preghiera nella consapevolezza di accettare il rischio di subire azioni persecutorie.


La condizione di chi si sente a tutti gli effetti onesto cittadino e temere l'Autorità per l'adesione ad un credo religioso anziché per la commissione di illeciti di qualsivoglia natura è l'indice rilevatore della compromissione e limitazione delle libertà civili e dell'umana dignità e quindi tale stato è meritevole di tutela.

L'assenza di provvedimenti restrittivi nei suoi confronti dopo essere stata individuata risulta conforme al *modus operandi* delle autorità che prima di procedere ad applicare diffide o intraprendere azioni giudiziarie (salvo se non si professi pubblicamente) nella prima fase pongono in essere azioni dissuasive minatorie e spesso violente in linea con l'atteggiamento ostile ma non apertamente sanzionatorio; cosa che invece si verifica nel caso di reiterazione di condotte omologhe.

L'assenza di tali provvedimenti dell'Autorità ha consentito il rilascio del Passaporto non risultando formalmente all'autorità amministrativa, deputata a tal fine, a suo carico misure provenienti dalla Polizia o dall'Autorità giudiziaria.

Inoltre ha chiarito meglio la denominazione del gruppo religioso denominato *yin xin cheng yi* il cui significato sarebbe "Solo con la Fede si sarà salvati" equivocato dall'interprete erroneamente in chiesa nucleare.

Interessanti sono state le indicazioni circa la propagazione del culto attraverso reti di conoscenze di persone disposte in loco a divulgare la propria adesione al movimento di fede de qua, contrapposto all'interesse



dell'autorità ad individuare i collegamenti fra confratelli per arginare e contrastare la diffusione del fenomeno in forma sotterranea ed esponenziale.

La ricorrente ha fornito elementi ulteriori e precisi di valutazione per la comprensione del movimento religioso descrivendo l'importanza della rivelazione a mezzo dello Spirito Santo, le modalità di partecipazione ai riti di preghiere (molto semplici ma sentiti) in forma sotterranea o domestica ed occulta, il valore della Pasqua e soprattutto precisando il rito del battesimo come concepito dal loro movimento di fede.

Ha inoltre precisato il luogo di preghiera in cui professa il suo credo in Italia continuando nel suo percorso religioso presso una comunità di preghiera evangelica nella zona della Casilina.

E' così evidente che la condizione di *metus* dedotta dalla stessa travalica l'ambito soggettivo e trova giustificazione nel timore concreto che, in caso di rimpatrio, la stessa possa essere esposta a condizioni degradanti discriminatorie e violente perpetrate dall'Autorità.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni il ricorso può ritenersi fondato e riconosciuta alla richiedente la tutela della protezione sussidiaria.

In mancanza della costituzione del convenuto, nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento parziale del ricorso riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 e ss Dlgs 251/07;

nulla sulla spese di lite.

Così deciso in Roma il 26/6/17

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

Roma, il 22/6/17



Si ringraziano per i preziosi contributi:

Cecilia Aldazabal Alzamora, Laura Barberio, Daniela Bianchi, Valentina Calderone, Vito Colucci, Alessandro Crasta, Alessandro Ferrara, Federica Festagallo, Ilda Hasanbelliu, Davide Maiorana, Peppe Monetti, Andrea Pinci, Paolo Riva, Ilaria Sommaruga.

A BUON
DIRITTO
Quaderni

N.2 - GIUGNO 2017



**MANICOMIO
RELIGIOSO**